

Il diritto del transessuale di scegliere il proprio nome

di TIZIANA DI PALMA

La ragione dell'istanza proposta dinanzi alla Corte di legittimità traeva la propria origine dalla circostanza per la quale, all'esito del procedimento instaurato da parte di O.A. innanzi al tribunale competente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011, veniva respinta la richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, stante il mancato completamento della procedura chirurgica di transizione e di riassegnazione di sesso.

La Corte d'appello, orbene, riformando la sentenza di prime cure, accoglieva parzialmente la domanda, disponendo l'attribuzione del sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a prescindere dal trattamento medico-chirurgico di transizione, con adeguamento del nome del ricorrente al diretto corrispondente nome femminile, tuttavia, difformemente dalla richiesta del ricorrente di attribuzione di un altro prenome di sua libera scelta.

La Corte di merito, dunque, reputava di non accogliere la richiesta di modifica del prenome imposto alla nascita, (Alessandro - Alexandra), poiché quest'ultimo non costituiva la "femminilizzazione" del nome imposto alla nascita (Alessandra).

Secondo la Corte di Appello, invero, «il mutamento delle indicazioni anagrafiche, nell'interesse pubblico di una stabilità e ricostruibilità delle registrazioni anagrafiche, non poteva essere dello stesso esatto tenore proposto, trattandosi non della mera conseguenza dell'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso ma di "un voluttuario desiderio di mutamento del nome di cui, di per sé, non sussistono i presupposti", dettati dal D.P.R. n. 396/2000, cosicché, respinta tale domanda, il nuovo nome da inserire nei registri doveva essere quello derivante dalla mera femminilizzazione del precedente».

Prima di addentrarsi nel ragionamento condotto dalla Suprema Corte a fronte della necessità di corrispondenza, evidenziata e sostenuta dalla Corte di appello, tra il sesso e il nome, alla luce della L. 14.04.1982, n. 164 e del D.P.R. 03.11.2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma XII, l. 15.05.1997, n. 127), è bene considerare assai brevemente la normativa coinvolta nel caso *de quo*.

L'art. 3 della l. 14.04.1982 (recante "Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso") – oggi abrogato dall'art. 34 del d.lgs. 01.09.2011, n. 150 – rappresentava uno dei primi tentativi in

Europa tesi a regolare il fenomeno del transessualismo, unitamente alla disciplina tedesca del *Transsexuellengesetz* del 10.09.1980 e alla legge svedese del 21.04.1972, prevedendo che «il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza».

Un primo dubbio interpretativo derivava dalla stringata formulazione della disposizione atteso che non era dato comprendere se e fino a che punto appariva necessario procedere ad un intervento chirurgico di mutamento anatomico di sesso per ottenere il nuovo *status* sessuale.

Perché l'autorità giudiziaria adita potesse disporre la rettifica *de qua* era indispensabile mutare chirurgicamente i caratteri sessuali oppure era sufficiente l'intima percezione che il soggetto interessato avesse di sé e che lo palesasse esteriormente con atteggiamenti e/o con il modo di abbigliarsi?

Il quesito *de quo* involgeva, comprensibilmente, problematiche inerenti al diritto alla salute soprattutto nell'ipotesi di necessità di un intervento chirurgico di transizione al sesso opposto, posto che il soggetto interessato – laddove affetto da altre patologie pregresse – risulterebbe esposto ad un'operazione chirurgica altamente invasiva, con pregiudizio dell'espressione della libera volontà delle persone.

Nonostante i dubbi sollevati a tal proposito, la giurisprudenza più consolidata riteneva come «determinante», per ottenere la rettifica dello *status* sessuale, quanto meno l'intervento chirurgico «demolitore», risultando minoritario l'indirizzo per il quale gli interventi chirurgici per il mutamento dei connotati sessuali vanno considerati alla stregua di tutti i trattamenti sanitari che attengono alle scelte personali del soggetto e alla sua sfera di autodeterminazione (cfr. Trib. Sanremo, 7 ottobre 1991). L'operazione chirurgica, sia demolitiva sia ricostruttiva, deve, quindi, essere il frutto di una libera e consapevole scelta della persona e non può essere considerata obbligatoria, dovendo il giudice operare un'indagine prognostica sulla psicologia del transessuale e valutare «l'effettiva sussistenza dello scopo terapeutico dell'intervento operatorio» (cfr. Trib. Brescia, 15 ottobre 2004).

Considerazioni simili sono ravvisabili, altresì, nelle sentenze del Tribunale di Benevento del 10 gennaio 1986 e del Tribunale di Roma del 18 ottobre 1997, secondo cui l'art. 3, l. n. 164/1982, va letto nel senso di intendere i predetti interventi chirurgici demolitori e ricostruttivi non quale elemento imprescindibile per ottenere la rettifica dei documenti da parte degli ufficiali di stato civile, ma soltanto come opportunità liberamente scelta dal soggetto interessato.

Secondo il Tribunale di Roma, infatti, il predetto art. 3 «non pone siffatto trattamento come indispensabile per la rettificazione, ma dispone solo la sua autorizzazione quando ciò si riveli necessario» e «quando sia indispensabile per assicurare un equilibrio psicofisico stabile, qualora la discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nel soggetto un atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi sessuali» (cfr. Trib. Roma, 3 dicembre 1982; Trib. Roma, 18 ottobre 1997; Trib. Vercelli, 27 novembre 2014, n. 159).

Il testo di legge, inoltre, non sembra assumere posizione in merito alla posizione di coloro che non ritengono di identificarsi in un unico sesso (cd. *no-binary*), restando di fatto senza tutela, occupandosi la legge solo di consentire il cambiamento di nome e di genere a quei soggetti che abbiano provveduto ad effettuare una modifica biologica.

In tal caso, appare ancora una volta necessario il richiamo all'intervento della giurisprudenza che riconosce la possibilità di effettuare la rettificazione di sesso in assenza di trattamento chirurgico, collegando, dunque, il mutamento del nome alla sola circostanza per la quale il soggetto sia non solo interiormente ma anche esteriormente riconoscibile come persona di sesso diverso rispetto a quello attribuito per nascita.

Altri ordinamenti hanno affrontato la questione. Si rammenta, a titolo esemplificativo, il legislatore tedesco che, già con la l. 10 settembre 1980, n. 1654, ha consentito di richiedere il mutamento del nome e dell'indicazione del genere sessuale per i soggetti che non si sono sottoposti ad intervento chirurgico di modifica degli organi sessuali, o anche solo il cambiamento del nome e non del sesso anagrafico, quando il soggetto non ritenga di sentirsi appartenente al sesso indicato nell'atto di nascita ma non intenda affrontare l'*iter* chirurgico di transizione definitiva al sesso opposto.

In Olanda, del pari, con la l. 24 aprile 1985, è consentito mutare anche solamente il proprio nome nei registri anagrafici.

Il legislatore inglese e quello spagnolo, *per contra*, pur non reputando necessario ai fini della modifica del nome e del sesso anagrafici l'operazione chirurgica definitiva, richiedono l'attestazione della disforia di genere da parte di un sanitario.

Invero, con il *Gender Recognition Act* 2004 si richiede che il soggetto abbia vissuto come persona appartenente al genere di elezione per almeno due anni prima di procedere alla rettifica del nome e del genere anagrafico.

Del pari in Spagna, la *Ley* 15 marzo 2007, n. 3 (*Reguladora de la rectificación de la mención relativa al sexo de las personas*) richiede che la disforia di genere venga trattata medicalmente per almeno due

anni, al fine di avvicinare i caratteri fisici al sesso intimamente percepito, fatte salve controindicazioni mediche per la salvaguardia della salute della persona.

Nel nostro ordinamento, in carenza di un ben regolamentato diritto all'identità sessuale, è necessaria l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, ribadita nella sentenza della Corte costituzionale n. 221/2015, chiamata a giudicare sulla legittimità dell'art. 1 della suindicata l. n. 164/1982, in tema di necessità di sottoposizione ad intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali.

Con tale intervento della Consulta, si è pervenuti ad un nuovo concetto di "identità sessuale", comprensivo non soltanto degli organi sessuali esterni ma anche dei connotati di carattere psicologico, reputandosi così non più indispensabile il ricorso all'operazione chirurgica per conseguire la rettificazione anagrafica, dimostrandosi necessario, eventualmente, ricorrere al trattamento chirurgico allorquando si verifichi una «divergenza tra sesso anatomico e psicosessualità».

Come può ben vedersi, in forza di tale pronuncia della Corte costituzionale, è possibile accogliere l'istanza di rettificazione anagrafica in mancanza di intervento operatorio, anche allorquando non vi siano ragioni fisiche ostative all'intervento, conferendosi maggiore rilevanza al profilo psicologico quale costitutivo dell'identità sessuale, sempre nell'ambito dell'apprezzamento dei valori costituzionali dei diritti della persona alla salute e all'autodeterminazione.

Alla luce dei *consideranda* della sentenza in parola, inoltre, solo in ipotesi di atteggiamenti conflittuali e di rifiuto della propria anatomia di nascita, il giudice potrà autorizzare il ricorso all'operazione chirurgica di transizione poiché considerato indispensabile per ristabilire un equilibrio psicofisico del soggetto.

Tornando alla disamina della recente pronuncia della Suprema Corte, il Collegio partiva dall'analisi del testo normativo di cui all'art. 5 della l. n. 164/1982 secondo cui «*le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome*» e all'art. 35 del D.P.R. n. 396/2000 secondo cui «il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In questo ultimo caso tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe».

Come può ben vedersi dai due dati normativi, a giustificazione del giudizio di irragionevolezza del *decisum* della Corte d'Appello impugnato, non sussiste alcun obbligo giuridico di tradurre in via meccanica il nome maschile nel corrispondente femminile (o viceversa), sottolineando, anzi, come vi

siano oltretutto «prenomi maschili non traducibili al femminile e viceversa ovvero prenomi che, a seconda del contesto linguistico in cui si pone l'interprete, possono essere percepiti come maschili o femminili», addivenendosi a risoluzioni non sempre univoche.

Il soggetto interessato non potrà incontrare, pertanto, alcun ostacolo ad individuare un prenome di suo gradimento, pur se non rappresenti l'immediato corrispondente femminile, in disparte eventuali disposizioni normative contrarie e la tutela dei diritti dei terzi.

In tali termini si esprime la Suprema Corte che, nel cassare la sentenza impugnata, accoglieva le ragioni del ricorso sancendo che «il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato».